



Spese mediche e di assistenza per disabili

Chiarimenti dall'Agencia delle Entrate

L'Agencia delle Entrate, con la risoluzione n. 79/E del 23 settembre scorso, ha fornito chiarimenti in merito alla deducibilità delle spese mediche e di assistenza specifica, necessarie nei casi di grave invalidità o menomazione sostenute da parte dei familiari.

In particolare, è stato chiesto all'Agencia se, ai fini della deducibilità, sia necessaria la certificazione relativa al riconoscimento dello stato di portatore di handicap ai sensi della L. 104/92, oppure sia sufficiente la certificazione dello stato di invalidità.

In via preliminare, l'Agencia ha fatto presente che, ai fini della deducibilità delle spese mediche e di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione, sono considerati “**disabili**” sia:

- coloro che hanno ottenuto le attestazioni dalla Commissione medica istituita (art. 4, L. 104/92);
- coloro che sono stati ritenuti “invalidi” da altre Commissioni mediche pubbliche incaricate per il riconoscimento dell'invalidità civile, di lavoro, di guerra, ecc...

Riguardo ai soggetti riconosciuti **portatori di handicap** ai sensi della L.104/92, l'Agencia precisa che la grave e permanente invalidità o menomazione (art. 10, c. 1, lett. b)), non implica necessariamente la condizione di handicap grave (art. 3, c.3, L. 104/92). **Pertanto, la certificazione**

rilasciata ai sensi della L. 104/92 è sufficiente ad attestare il requisito soggettivo per fruire della deduzione.

DIGNITÀ AGLI ANZIANI E DIRITTI AI GIOVANI

UNISCIATI ALLA FEDERAZIONE NAZIONALE PENSIONATI CISL

Scopri di più sui servizi del sindacato



SITO BRESCIA

www.cislbrescia.it

SITO REGIONALE

www.fnplombardia.cisl.it

SITO NAZIONALE

www.pensionati.cisl.it

Tale soluzione non è, invece, adottabile per i soggetti riconosciuti **invalidi civili**. Infatti, con Circ. 55/E del 2001, l'Agencia delle Entrate ha precisato che, per il diritto alla deduzione in esame, non può ritenersi sufficiente il solo

riconoscimento dell'invalidità civile, dal momento che **l'accertamento della invalidità civile riguarda la valutazione del grado di capacità lavorativa**, mentre, **l'accertamento dell'handicap attiene allo stato di gravità delle difficoltà sociali e relazionali di un soggetto che, se accertato, consente l'accesso a servizi sociali e previdenziali nonché a particolari trattamenti fiscali**. Si tratta, in definitiva, di accertamenti concettualmente distinti in quanto perseguono finalità diverse.

Nel caso di riconoscimento dell'invalidità civile occorre, dunque, accertare la grave e permanente invalidità o menomazione.

L'Agenzia, infatti, ritiene che la gravità della invalidità, laddove non sia espressamente indicata nella certificazione, possa essere senza dubbio ravvisata nelle ipotesi in cui sia attestata un'invalidità totale nonché in tutte le ipotesi in cui sia attribuita l'indennità di accompagnamento.

Detta indennità è, infatti, riconosciuta in favore di soggetti che versano in condizioni di particolare gravità quali, ad esempio, i cittadini

riconosciuti inabili totali per affezioni fisiche o psichiche e che si trovino nell'impossibilità di



deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, necessitano di un'assistenza continua; gli over65, non più valutabili sul piano dell'attività lavorativa, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni dell'età e che, come gli invalidi totali, abbiano necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita o di deambulare autonomamente (L. 508/88 e Dlgs. 509/88).



Vuoi continuare ad essere informato sull'attività della Federazione Nazionale Pensionati? Conosci qualcuno che è interessato?

Invia una e-mail con nominativo e recapito a:

pensionati.brescia@cisl.it